Sentenza n. 6648/2025

Depositata il 31/10/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
COLAIUDA SERAFINO, Relatore
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice

in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5008/2024 depositato il 29/10/2024

proposto da

Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM

Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 Resistente_2 - CF_Resistente_1

Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12557/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21 e pubblicata il 14/10/2024

Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239014639239000 IRPEF-ALIQUOTE

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2955/2025 depositato il

17/10/2025

Richieste delle parti:

Le parti si riportano agli atti depositati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Resistente_2, con atto notificato all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ha proposto ricorso avverso la cartella n. 09720239014639239000 notificata il 5/5/2023 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, con la quale le è stato intimato il pagamento di € 4.983,72 complessivi, comprensivi di sanzioni e interessi, per omesso versamento di IRPEF 2004, in relazione alla quale le sarebbe stata notificata il 15/2/2012 la cartella n. 09720110128685062000.
La parte ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto notifica degli atti di accertamento pregressi e ha conseguentemente eccepito la prescrizione della pretesa dell'ente impositore, oltre al difetto di motivazione circa il merito della pretesa tributaria ed in ordine agli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate-Riscossione, domandando il rigetto del ricorso e producendo copia della cartella 09720110128685062000 della quale l'opponente lamenta l'omessa notifica, con relativa relata di notificazione.
La contribuente ha depositato memoria illustrativa, insistendo nell'accoglimento del ricorso.
La CGT di primo grado di Roma, con sentenza n. 12557/2024 depositata il 14/10/2024, accolse il ricorso e condannò la resistente Agenzia alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri in favore del procuratore antistatario.
I primi Giudici ritennero che l'atto prodromico a quello impugnato fosse da dichiarare nullo per intervenuta prescrizione decennale; la notifica della cartella da cui discende l'atto impugnato era avvenuta in data 26/3/2012 e la notifica dell'atto interruttivo avvenuta il 5/5/2023 era stata fatta oltre il termine decennale ritenendo non applicabili al caso le disposizioni di cui al decreto Covid 19 contenenti la proroga dei termini.
La sentenza è impugnata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione che ne chiede la riforma.
Sostiene che nessuna prescrizione è maturata essendo l'atto prodromico stato notificato il 15/02/2012, all'8/3/2020 inizio sospensione Covid 19 e a quello che va dal 01/09/2021 data fine sospensione Covid 19, essendo stata notificata l'intimazione il 5/5/2023 non risulta decorso alcun termine di prescrizione.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello e la condanna alle spese dei due gradi di giudizio.
Si costituisce in giudizio la contribuente contesta le eccezioni mosse dell'appellante, chiede il rigetto dell'appello con vittoria sulle spese di entrambi i gradi da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_2 antistatario

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva questa Corte che l'appello merita accoglimento.
Secondo l'assunto dell'appellante l'art 68 co 4 bis DL 18/2020 e art 12 D Lgs 159/2015, prevede una sospensione delle attività di notifica dei ruoli volta nel complesso a prevedere una proroga biennale per le scadenze dell'anno 2020. I commi 1 e 4 dell'art 67 del DL 18/2020 del Decreto Rilancio prescrivono :
" Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori…" (Comma 1)
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo

12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. I commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre n. 159 dispongono che :
a) le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, “comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione” (comma 1); b) “ l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione” (comma 3).
Pertanto, la sospensione dei termini di versamento dei tributi prevista per eventi eccezionali comporta in maniera automatica anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione prevista in favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione, e ciò perché, mentre l’art. 12, comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le attività di accertamento e di riscossione limitatamente al periodo di sospensione dei termini di versamento, il comma 3 dello stesso art 12 prescrive il divieto da parte dell’agente della riscossione di procedere alla notifica delle cartelle durante il periodo di sospensione anzidetto.
In sostanza, durante il periodo di sospensione dei termini di versamento dei tributi, l’agente della riscossione non può procedere alla notifica dei ruoli allo stesso affidati.
Nello specifico, poiché Ader ha ripreso l’attività di notifica delle cartelle a decorrere dall’1/9/2021, la notifica eseguita il 5/5/2023 deve ritenersi tempestiva.
L’assunto è condivisibile.
Va evidenziato che l’art 68, co. 1, D.L. n. 18/2020, trova applicazione laddove le entrate tributarie sono state affidate all'agente della riscossione durante il periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 mentre le pretese oggetto della cartella prodromica sono state affidate al riscossore nel 2011, come riscontrato dal dato testuale ivi riportato.
La norma invocata dall'appellante, dunque, si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla stessa norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (vedi Cass., ordinanza 960 del 2025).
L'appello va pertanto accolto e le spese possono essere compensate per l'intero giudizio tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.

P.Q.M.

La Corte accoglie l'appello e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.